



N. 239/EL-117/214/2014

Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

di concerto con

*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge n. 239/2003, in base al quale la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle attività produttive (*ora Ministero dello sviluppo economico*) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (*ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*), previa intesa con la regione o le regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica;

VISTA la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che abroga la Direttiva 2003/54/CE;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;



VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003 emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, in particolare, l'articolo 41-*bis*, recante ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo;

VISTA l'istanza n. GC-08.01.27-MSE del 28 gennaio 2008 (prot. MiSE n. 0001821 del 28 gennaio 2008), corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la società Greenconnector S.r.l. – con sede legale in Largo Donegani 2, 20121 Milano (C.F. 04363120967), ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del collegamento (merchant line) in corrente continua a 400 kV -1000 MW tra la stazione elettrica di "Verderio", a Verderio Inferiore (Lecco, Italia) e la stazione elettrica di Sils i.D. (Cantone dei



Grigioni, Svizzera) ed opere connesse, fino al confine di Stato italiano;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, la Società Greenconnector S.r.l. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate e del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate, ai sensi dell'articolo 52-*quater* del citato D.P.R. n. 327/2001;

VISTA la comunicazione contenuta nell'istanza, con la quale la società Greenconnector S.r.l. ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto interministeriale 18 settembre 2006, che il valore delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro) ed ha allegato la quietanza del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge 239/2004;

CONSIDERATO che l'opera di collegamento elettrico si inserisce nell'ambito della legge 27 ottobre 2003, n. 290 che prevede la possibilità di realizzare, da parte di soggetti non titolari di concessioni di distribuzione e trasporto di energia elettrica, nuove infrastrutture di interconnessioni elettriche in regime di esenzione dal diritto di accesso di terzi;

VISTA la nota del 21 marzo 2006 con la quale Greenconnector s.r.l. ha presentato a Terna S.p.A. richiesta per la connessione alla RTN e parere preventivo ai sensi del DM Ministero delle Attività Produttive 21 ottobre 2005;

VISTA la nota prot. n. TE/P2006014119 del 5 dicembre 2006 contenente il parere preventivo positivo di Terna S.p.A. al collegamento elettrico transfrontaliero Sils- Verderio;

VISTA la nota prot. n. TE/P2008010775 del 18 luglio 2008 di Terna S.p.A., contenente la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) per il collegamento della merchant line "Verderio – Sils" alla RTN, tramite il collegamento in antenna a 380 kV alla sezione 380 kV della esistente stazione elettrica RTN di Verderio;

VISTA la nota del 31 ottobre 2008 di accettazione da parte della Greenconnector S.r.l. della STMG elaborata dal gestore;

CONSIDERATO che il progetto in autorizzazione prevede un'interconnessione in corrente continua fra l'Italia e la Svizzera, a 400 kV e con 1000 MW di potenza nominale. La lunghezza del tratto italiano è di 118,5 km, tutti in Lombardia, nei Comuni di Madesimo, Campodolcino, S. Giacomo Filippo, Mese, Prata Camportaccio, Gordona, Samolaco, Novate Mezzola, Verceia, Dubino e Chiavenna (in provincia di Sondrio), di Sorico, Gera Lario, Domaso, Gravedona, Pianello del Lario, Crema, S.Siro, Menaggio, Bellagio, Valbrona (in provincia di Como) e nei comuni di Colico, Dervio, Dorio, Bellano, Perledo, Varenna, Oliveto Lario, Lierna, Mandello del Lario, Abbadia Lariana, Valmadrera, Malgrate, Lecco, Galbiate, Pescate, Garlate, Olginate, Airuno, Brivio, Calco, Imbersago, Robbiate, Merate, Paderno d'Adda, Verderio Superiore, Verderio Inferiore (in provincia di Lecco). Più in dettaglio, il tracciato si sviluppa così:

- dal confine di Stato all'abitato di Colico (LC), è previsto un tracciato di circa 51 km di cui circa 40 all'interno o nelle pertinenze dell' "Oleodotto dello Spluga" e circa 11 km su strade statali o provinciali;
- circa 47 km sotto il lago di Como;



- da Lecco a Verderio Inferiore (LC) sono previsti circa 20 km di cui poco meno della metà su strade comunali o provinciali e il rimanente in oleodotto;

Inoltre è prevista la realizzazione di due stazioni di conversione (corrente continua / corrente alternata), una in Italia l'altra in Svizzera, connesse alle attuali Stazioni Elettriche ed in adiacenza ad esse, a cui verrà attestato il collegamento in oggetto;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati e che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili;

CONSIDERATO che le esigenze della pubblica utilità dell'intervento sono state comparate con gli interessi privati coinvolti in modo da arrecare il minor sacrificio possibile alle proprietà interessate;

CONSIDERATO che, poiché ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica, la Società Greenconnector ha chiesto che le suddette opere siano dichiarate inamovibili;

CONSIDERATO che l'intervento in questione interessa i Siti di Interesse Comunitario (SIC) denominati "Piano di Chiavenna" e "Pian Di Spagna e Lago di Mezzola", per i quali è prevista la procedura di Valutazione di Incidenza, rispettivamente di competenza della Comunità Montana della Valchiavenna e della Riserva Naturale Pian Di Spagna e Lago di Mezzola;

CONSIDERATO che Greenconnector s.r.l. per l'intervento in autorizzazione aveva già avviato, con istanza del 28 settembre 2004, l'iter relativo all'accertamento della conformità urbanistica, ai sensi del DPR n. 383/1994, presso il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria, sede di Milano;

VISTA la nota prot. n. DDS/2008/00365 dell'11 gennaio 2008, con la quale la Direzione Generale della Difesa del Suolo del Ministero dell'Ambiente comunicava alla Greenconnector S.r.l. l'impossibilità di procedere con l'iter autorizzativo avviato presso il Provveditorato Interregionale, in quanto, con l'entrata in vigore della L. n. 239/2004, competente ad autorizzare le linee elettriche di interconnessione con l'estero è il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente previa intesa con la regione interessata;

VISTA la nota prot. n. 0002629 dell'8 febbraio 2008 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, invitando nel contempo le amministrazioni già coinvolte nel suddetto procedimento presso il Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per la Lombardia a riconfermare le proprie determinazioni;

CONSIDERATO che la Società Greenconnector S.r.l. ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;



CONSIDERATO che, ai sensi della legge 241/90 s.m., dell'art. 52-ter comma 1 del DPR 327/2001 s.m., dato l'elevato numero dei destinatari, è stata effettuata la comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento agli interessati mediante affissione agli Albi Pretori dei Comuni interessati, ed è stata depositata, presso le segreterie comunali la relativa documentazione nei mesi di maggio e di giugno 2008;

CONSIDERATO che è stata effettuata la comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento agli interessati mediante pubblicazione sul giornale "La Stampa" in data 16 maggio 2008;

ATTESO che, a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni effettuate, non sono pervenute osservazioni da parte di proprietari delle aree interessate dalle opere da realizzare;

VISTA la nota prot. n. 0011453 del 25 giugno 2008 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato la Conferenza di Servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del DPR 327/2001;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 9 luglio 2008 (*Allegato 1*), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota prot. n. 0013955 del 1 settembre 2008 a tutti i soggetti interessati;

CONSIDERATO che nella succitata riunione la Regione Lombardia aveva sollevato la questione circa l'assoggettabilità dell'intervento in esame alla Valutazione di Impatto Ambientale regionale e le altre amministrazioni locali hanno chiesto chiarimenti circa l'utilizzo dell'oleodotto dismesso di Eni S.p.A.;

VISTA la nota del 16 novembre 2009 dell'Area Ambiente della Regione Lombardia di esclusione dell'intervento in esame dall'applicabilità della VIA regionale;

CONSIDERATO che, successivamente alla suddetta riunione, è emersa la necessità di predisporre due varianti al progetto originario, non comportanti modifiche o integrazioni al piano particellare, in seguito descritte:

- 1) nel comune di Novate Mezzola (SO), dovuta alla costruzione di una nuova bretella di collegamento tra la SS36 e la SP. Il tracciato originariamente previsto lungo la strada comunale esistente è stato spostato a fianco della nuova sede stradale in fase di costruzione, in terreno di proprietà comunale;
- 2) nel comune di Olginate (LC), dovuta alla rotatoria realizzata sulla SP 72 per accesso al nuovo ponte C. Cantù. Il tracciato, pur rimanendo in sede stradale, è stato modificato per tenere conto dell'andamento della rotatoria;

VISTA la nota della Greenconnector S.r.l. n. 30/09 del 7 dicembre 2009, di trasmissione alle amministrazioni autorizzanti delle planimetrie riportanti le succitate varianti progettuali;

VISTA la nota della Greenconnector S.r.l. n. 38/09 del 28 dicembre 2009, di trasmissione a tutti gli enti/amministrazioni interessati delle planimetrie riportanti le succitate varianti progettuali;

VISTA la nota prot. n. T1.2011.0013554 del 20 giugno 2011 con la quale la Direzione



Ambiente, Energia e Reti della Regione Lombardia segnalava criticità del sub procedimento regionale per l'emanazione dell'intesa riguardante le opere in oggetto;

VISTA la nota prot. n. 0004656 del 6 marzo 2012 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, preso atto di quanto segnalato dalla Regione nella predetta nota, chiedeva all'amministrazione regionale di esplicitare gli impedimenti al rilascio dell'intesa medesima;

VISTA la nota prot. n. 0004659 del 6 marzo 2012 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico invitava la società Greenconnector s.r.l. a fissare un incontro urgente al fine di conoscere compiutamente lo stato di avanzamento degli accordi con gli enti locali, propedeutici all'emanazione della prescritta intesa regionale;

VISTA le note del 26 marzo 2012 e dell'11 aprile 2012 con le quali Greenconnector s.r.l. forniva al Ministero dello Sviluppo Economico ed alla Regione Lombardia un aggiornamento sulle attività tecniche propedeutiche alla realizzazione dell'intervento poste in essere e sugli accordi con le autorità locali;

VISTA la nota prot. n. 0008261 del 24 aprile 2012 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, preso atto dell'evolversi positivo del procedimento autorizzativo, richiedeva alla Regione Lombardia il rilascio della prescritta intesa, ai fini dell'emanazione del decreto autorizzativo;

VISTA la nota prot.n. 14/12 del 30 novembre 2012 della società Greenconnector S.r.l. di invio dello studio di Load flow per il collegamento in autorizzazione, come richiesto dalla Regione Lombardia;

VISTA la nota prot. n. 0002293 del 31 gennaio 2013 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, in considerazione del lasso di tempo passato e della necessità di compiere una valutazione conclusiva del progetto, anche alla luce dell'evolversi positivo del procedimento, ha convocato la Conferenza di Servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del dPR 327/2001;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 14 febbraio 2013 (*Allegato 2*), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota prot. n. 0006049 del 20 marzo 2013 a tutti i soggetti interessati;

CONSIDERATO che nella succitata riunione i rappresentanti di Eni S.p.A. e di Greenconnector S.r.l. hanno confermato l'accordo circa la disponibilità da parte di Eni S.p.A. a mettere a disposizione di Greenconnector S.r.l. l'oleodotto in disuso per tutto il tempo in cui l'elettrodotta sarà in esercizio e con le modalità che saranno definite in fase esecutiva;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 7 del 30 maggio 2005 del Direttore Generale della Comunità Montana della Valchiavenna di espressione di valutazione di incidenza positiva;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Riserva Naturale Pian Di Spagna e Lago di Mezzola n. 59 del 21 ottobre 2004 di espressione di valutazione di incidenza positiva;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli



assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 3*);

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge 241/1990, qualè parere favorevole o nulla osta;

VISTA la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche;

VISTA la nota prot. n. 0008452 del 28 luglio 2010, con la quale la Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi, ha trasmesso la determinazione dirigenziale prot. n. Z1.2010.0008098 del 27 aprile 2010 con la quale la Direzione Generale Territorio ed Urbanistica, Pianificazione Territoriale Urbana, Programmazione Territoriale Regionale della Regione Lombardia ha comunicato la non conformità urbanistica dell'intervento alle norme urbanistiche vigenti nei comuni di Lecco e di Verderio Inferiore, la parziale conformità alle norme urbanistiche vigenti nel comune di Robbiate e la conformità alle norme urbanistiche vigenti nei restanti comuni interessati;

VISTA la delibera di Giunta regionale della Lombardia n. 177 del 24 maggio 2013 di assenso all'intesa ex art. 1, comma 26, della legge n. 239/2004, con prescrizioni;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

VISTO l'Atto di accettazione" prot. n. 2/14 del 16 aprile 2014 con il quale Greenconnector S.r.l. si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni nonché alle determinazioni di cui al resoconto verbale delle citate Conferenze di Servizi;

RITENUTO, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Art. 1

1. E' approvato il progetto definitivo presentato della Greenconnector S.r.l. per la costruzione e l'esercizio del collegamento (merchant line) in corrente continua a 400 kV -1000 MW tra la stazione elettrica di "Verderio", a Verderio Inferiore (Lecco, Italia) e la stazione elettrica di Sils i.D. (Cantone dei Grigioni, Svizzera) ed opere connesse, fino al confine di Stato italiano, interessante i comuni di Madesimo, Campodolcino, San Giacomo Filippo, Mese, Prata Camportaccio, Gordona, Samolaco, Novate Mezzola, Verceia, Dubino e Chiavenna (in provincia di Sondrio), Sorico, Gera Lario, Gravedona, Pianello del Lario, Crema, San Siro,



Menaggio, Bellagio e Valbrona (in provincia di Como), Colico, Dervio, Bellano, Perledo, Varenna, Oliveto Lario, Lierna, Mandello del Lario, Valmadrera, Malgrate, Lecco, Galbiate, Garlate, Pescate, Olginate, Airuno, Brivio, Calco, Imbersago, Robbiate, Merate, Paderno d'Adda, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Domaso, Abbadia Lariana, Pescate (in Provincia di Lecco), con le prescrizioni di cui in premessa.

2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato e la localizzazione contenuti nelle planimetrie di dettaglio Tavole 1-27, 30-39 e 42 -49 e tavola 59, allegate alla citata istanza prot. n. GC-08.01.27-MSE del 28 gennaio 2008 e nelle planimetrie di dettaglio Tavole 28,29, 40 e 41, allegate alla nota prot. n. 30/09 del 7 dicembre 2009.

Art. 2

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Greenconnector S.r.l., con sede legale in Largo Donegani 2, 20121 Milano (C.F. 04363120967), è autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere nei Comuni interessati, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica ed ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. La presente autorizzazione è trasmessa ai Comuni interessati affinché, nelle more della realizzazione delle opere, siano garantite le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate dai futuri impianti, sulla base degli elaborati grafici progettuali, ai sensi dell'articolo 1, comma 26 della legge 239/2004 e dell'articolo 52-quater, comma 2 del DPR n. 327/2001, nonché per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle determinazioni di cui al resoconto verbale delle Conferenze di servizi (*Allegato 1 e 2*), nonché delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 3*).



Art. 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-quaterdecies dell'art. 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della società Greenconnector S.r.l. prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione ed ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Per quanto riguarda il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, la società titolare del decreto autorizzativo dovrà attenersi a quanto previsto dall'articolo 41-bis del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013.

Qualora la società titolare del decreto autorizzativo non dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del predetto articolo 41-bis, il materiale scavato dovrà essere trattato come rifiuto ai sensi della parte IV del D.L.vo 152/2006.

5. Le opere dovranno essere realizzate entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Greenconnector S.r.l. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003.

Greenconnector S.r.l. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.

Per tutta la durata dell'esercizio dell'elettrodotto Greenconnector S.r.l. dovrà fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal DPCM 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Greenconnector S.r.l. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
8. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Greenconnector S.r.l.



Art. 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, Greenconnector S.r.l. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 6

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese di Greenconnector S.r.l.

Roma, - 5 AGO. 2014

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO ELETTRICO, LE
ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA
ENERGETICA, IL NUCLEARE

(Dott.ssa Rosaria Romano)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA
DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE
IDRICHE

(Avv. Maurizio Pernice)